

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

15.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporto merci (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1972-B);		
BIAGIONI ed altri: Modificazioni alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci (1572)	183	
PRESIDENTE	183, 184, 185, 186,	188, 189
BERTUCCI	185	189, 191
BIONDI	187	189, 191
CARUSO	186	189, 191
NUCCI	184	189
RICCIO, <i>Relatore</i>	184	
SENESE	185	
SPAGNOLI	184, 187	
VINCELLI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	185, 186	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2851)	188	
PRESIDENTE	188, 189, 190	
CARUSO	189, 191	
		FREGONESE 188, 189
		IANNIELLO, <i>Relatore</i> 188, 189, 191
		RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 189, 191
		SPAGNOLI 189
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 192
		<hr/>
		La seduta comincia alle 11,5.
		BRESSANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1972-B); e della proposta di legge Biagioni ed altri: Modificazioni alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci (1752).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18

marzo 1968, n. 4413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci»; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Biagioni, Piccinelli e Curuti: « Modificazioni alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci ».

Il disegno di legge fu approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1970 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Riccio.

RICCIO, *Relatore*. All'ordine del giorno sono iscritti il disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato e la proposta Biagioni, che al contenuto del disegno di legge può equipararsi, per cui ritengo che la Commissione debba fermare l'esame solo a quest'ultimo.

Il Senato ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge, non ha modificato l'articolo 2, ha aggiunto gli articoli 3 e 4 ed ha approvato l'articolo 3, ora diventato articolo 5. Le modifiche apportate dal Senato mirano sostanzialmente a dar luogo all'Amministrazione dei trasporti di concludere le operazioni di liquidazione dell'EAM e ristabilire per motivi di equità la posizione di carriera degli ex dipendenti dell'EAM. Infatti, il termine per l'espletamento delle operazioni è stato portato al 30 giugno 1971, mentre con gli articoli 3 e 4 aggiunti dal Senato si sistema la posizione economica degli ex dipendenti EAM.

Io penso che noi possiamo approvare il disegno di legge nel testo del Senato. La Commissione bilancio ha dato parere favorevole, nella seduta di ieri, al disegno di legge. In quella sede, si era sollevato un dubbio, e cioè che la disposizione, contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 4 del disegno di legge, potesse ingenerare sperequazioni a danno del personale proveniente dall'EAM con maggiore anzianità di servizio, che potrebbe addirittura vedersi ridotto il trattamento di cui fruisce. Tale dubbio è stato subito fugato dal sottosegretario Vincelli, che ha chiarito che si trattava di una limitazione riferita soltanto all'ammontare totale dei premi di rendimento attribuibili e non già al trattamento economico globale. Anche io concordo con il sottosegretario Vincelli.

Da più parti sono state sollecitate modificazioni, ma io sono del parere di approvare il disegno di legge nel testo del Senato, anche perché un ulteriore ritardo ci metterebbe nella

condizione di dover aggiungere altre norme, in quanto il termine per la liquidazione dell'EAM si sta avvicinando. Propongo, infine, che testo base di discussione sia considerato il testo del disegno di legge modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NUCCI. Vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo. Mi è parso di capire, esaminando il disegno e la proposta di legge, che al Senato non è stata accolta la proposta di inserire all'articolo 4 la espressione: « dipendente dalla direzione generale dei trasporti e della motorizzazione » facendo così cessare quell'ufficio speciale istituito *ad hoc*.

Vorrei sapere per quale ragione non è stata accolta questa istanza, contenuta nella proposta di legge, e che mi sembra abbastanza giustificata, tenuto conto che il personale trasferito dall'EAM alle dipendenze del Ministero dei trasporti viene adibito, quasi tutto, a funzioni che sono proprie della direzione generale della motorizzazione.

SPAGNOLI. Vorrei da parte mia ottenere dei chiarimenti dal rappresentante del Governo in quanto gli articoli 3 e 4 — questo in particolare — mi appaiono francamente incomprensibili relativamente all'importo dell'assegno mensile previsto.

Lo dico per una ragione di principio: siamo in sede legislativa, nella fase culminante dell'*iter* legislativo, ed approviamo una legge che presenta con un linguaggio cabalistico ed astruso tutta una serie di elementi, che si traducono in somme di denaro.

In questa mia richiesta di chiarimenti vi è anche una protesta, e mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo. Come possiamo sapere esattamente quale sia l'importo effettivo, globale o individuale, di questo assegno la cui corresponsione stiamo per approvare? Abbiamo una formula del tutto generica che non consente di avere consapevolezza di quanto stiamo per deliberare. Che cosa significa « assegno mensile pari alla differenza fra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-67 e l'assegno di cui all'articolo 4, primo comma, *sub* articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14 »? In queste condizioni non si può decidere. Dobbiamo avere i necessari chiarimenti per ragioni di principio e di dignità parlamentare.

Come parlamentari non abbiamo solo una funzione di registrazione. Se vogliamo deliberare con serietà in tema di pubblica amministrazione, occorre, per superare l'attuale sistema per cui molte leggi trovano possibilità d'ingresso senza avere l'attenzione dei commissari, che il modo in cui esse vengono presentate sia diverso: il Governo fornisca ai commissari riuniti in sede legislativa elementi precisi che consentano una altrettanto precisa valutazione per accertare se il provvedimento corrisponda ad una reale esigenza di perequazione.

In secondo luogo, vorremmo conoscere l'effettivo numero di appartenenti all'ente e i relativi importi, globale e singoli, dell'assegno; ente la cui sopravvivenza dovrebbe essere assai limitata. Siamo in presenza di un ente in sede di liquidazione ed approviamo ancora leggi di proroga che importano oneri a carico dello Stato? Dobbiamo vederci chiaro, ne abbiamo il sacrosanto diritto! Allo stato attuale, elementi di chiarezza non vi sono, né quanto ha detto il relatore ha fornito utili chiarimenti.

Per queste ragioni non mi sento di esprimere un giudizio di merito. Dovremmo avere sotto mano dati precisi; attualmente che cosa sappiamo circa l'entità dell'assegno di cui si tratta? Può essere di pochi milioni o di miliardi.

Questa è la protesta che noi leviamo - e ritengo che il Presidente comprenda e condivida - contro una prassi ormai da lungo tempo portata innanzi.

SENESE. Sono favorevole all'approvazione del testo modificato dal Senato. Ho già avuto l'onore di parlare in aula per richiamare l'attenzione sulla situazione del personale dell'ex EAM che, pur svolgendo le stesse mansioni degli impiegati della motorizzazione civile, percepiscono un trattamento globale diverso, in contrasto con il dettato costituzionale che stabilisce che la retribuzione deve essere relativa alla qualità e quantità del lavoro prestato. Anche senza rifarsi alla Costituzione, motivi di opportunità e di giustizia devono consigliare di riparare a questa grave sperequazione.

Mi rendo conto delle obiezioni mosse da alcuni colleghi, ma credo che il fine del provvedimento sia senz'altro perequativo perché non è giusto che dipendenti statali che svolgono le stesse mansioni sedendo spesso allo stesso tavolo debbano essere retribuiti in modo diverso con pregiudizio di alcuni di essi.

Per questi motivi, dichiaro che sono d'accordo con il testo modificato dal Senato.

BERTUCCI. A quanto ha detto l'onorevole Senese vorrei aggiungere che quando il personale in questione fu destinato all'amministrazione civile fu collocato in un ruolo speciale a parte con qualifica inferiore, percependo, a parità di lavoro, una retribuzione economica inferiore; vi è stato uno slittamento indietro nella carriera e questo non risponde certo a quei principi di equità, cui diciamo di volerci ispirare.

Si tratta di un ruolo ad esaurimento: questo personale era prima pagato con le entrate provenienti dalla tassa sui trasporti merci, servizio TIR. Questo servizio è ora passato alla gestione della Camera di commercio. Allora comportava, e ancora oggi comporta, un introito di circa due miliardi e trecento milioni, di cui la massima parte destinata al personale ed una minima parte alle entrate dello Stato.

Oggi questo personale chiede la perequazione di trattamento e secondo quanto è stato indicato dal Senato, e cioè che i miglioramenti di carattere generale che dovessero essere concessi, dovrebbero essere assorbiti nella misura di un terzo sui successivi aumenti di stipendio con una spesa complessiva di duecentocinquanta milioni. Mi sono interessato a questo problema non per motivi parlamentari, ma sindacali. C'è da rilevare che mentre la spesa non è eccessiva e rientra nell'importo delle entrate, il personale tende a diminuire, perché il ruolo è ad esaurimento. Ciò non dovrebbe rappresentare un ostacolo, tanto più che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Ho voluto fare queste osservazioni, in base alle notizie in mio possesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Voglio rilevare che alcune delle preoccupazioni emerse oggi in Commissione, in ordine alla richiesta di proroga del termine per la liquidazione dell'EAM, non hanno ragione di esistere, in quanto al momento di decidere sulla soppressione dell'ente, vi erano ben 10.427 *Carnets TIR* con conseguenti problemi di ordine doganale e finanziario. Le pratiche sono state ridotte, alla data del 20 ottobre 1970, a 306 e fra di queste ve ne sono alcune molto ingarbugliate. Il Governo è certo che, entro il nuovo termine fissato dal

disegno di legge, avrà modo di liquidare l'ente autotrasporti merci.

Il disegno di legge originario prevedeva soltanto la proroga del termine per la liquidazione dell'Ente e tutte le altre innovazioni introdotte dal Senato sono conseguenti ad una lunga e faticosa trattativa con le organizzazioni sindacali e con la collaborazione del Ministero dei trasporti. Infatti, è stato fatto notare che i funzionari che venivano distaccati e utilizzati dalla motorizzazione civile con uguali funzioni, e che avendo avuto in passato degli scatti in meno derivanti dal grado previsto dalla legge, avrebbero dovuto, invece, usufruire di una eguale retribuzione. Su ciò si è imperniata la citata trattativa.

Condivido alcune delle considerazioni espresse dall'onorevole Spagnoli, ma nei calcoli bisognava tener conto di tanti fattori, per cui è stato difficile trovare un metodo di equiparazione generale. Infatti, questo personale godeva di un assegno *ad personam* e parimenti parte del personale della motorizzazione civile che gode di una particolare retribuzione sì che ci siamo attenuti a questo principio, e cioè di concedere, a parità di condizioni di lavoro e di funzioni, la stessa retribuzione del personale della motorizzazione civile. In sostanza, questo articolo è stato elaborato in maniera piuttosto complessa, appunto perché tiene conto degli assegni precedentemente stabiliti e della situazione nuova che si vuole determinare.

Come ha fatto rilevare la Commissione bilancio, non esiste problema di copertura. Vi è solo il problema politico di mettere questi funzionari allo stesso livello degli altri. All'onorevole Nucci voglio far presente che non è stata accettata la dizione « dipendenti della direzione generale della motorizzazione », perché la maggior parte del personale presta servizio presso la motorizzazione, mentre alcuni presso qualche altro settore del Ministero dei trasporti, come l'aviazione civile, dove è particolarmente carente la presenza di personale qualificato ed idoneo.

Io raccomando l'approvazione di questo provvedimento che apporta serenità in un ambiente logorato da vivaci ed allarmanti polemiche.

CARUSO. In sostanza qual è l'importo dell'assegno personale? Ogni dipendente quanto riscuoterà?

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La stessa somma che riscuote attual-

mente il dipendente della motorizzazione; del resto questi dati sono noti a tutti.

CARUSO. Il problema è questo: la motorizzazione civile costituisce per gli altri dipendenti dello Stato un punto di riferimento costante, per cui viene ritenuta come la pietra dello scandalo all'interno dell'amministrazione. Ora, che si voglia mettere ordine in questa faccenda potrebbe rappresentare un obiettivo da raggiungere. In sostanza, però, questo personale quale importo riscuoterà? Questo, mi pare, è il senso della domanda posta dal collega Spagnoli. In definitiva, se il trattamento economico di questo personale è costituito da una massa di diritti, perché l'equiparazione non è stata ottenuta dividendo tale massa per quindici invece che per dieci? Perché porre questo onere a carico dello Stato? Perché si è arrivati a questa soluzione? Se, cioè, i dipendenti della motorizzazione civile percepiscono dei diritti, che vengono divisi per un certo numero di dipendenti, perché non è stato fatto partecipe anche questo complesso di dipendenti?

PRESIDENTE. Allineamento con le posizioni più alte.

VINCELLI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Le vicende che hanno caratterizzato la motorizzazione civile sono abbastanza note; difatti, non solo il Parlamento, ma anche il Governo e l'opinione pubblica se ne sono occupati, e sono vicende che anch'io ho seguito dettagliatamente. Si è creato, così, un equilibrio diverso all'interno, togliendo parecchio ai funzionari che allora prestavano servizio — chi è esperto della materia lo sa perfettamente — e si è pervenuti ad una soluzione, che ha permesso all'amministrazione dello Stato di mantenere un gruppo di ingegneri per le retribuzioni decorose. Vi sono ragioni obiettive riguardanti un corpo di tecnici specializzati ed in merito vi è un problema di ordinamento generale, che deve essere affrontato. Ora, il personale dell'ex EAM avrà lo stesso trattamento. Questo problema non è stato sollevato né al Senato, né alla Commissione bilancio, per cui sono perplesso di fronte a questa richiesta.

PRESIDENTE. Passiamo alla scelta del testo base. Pongo in votazione la proposta del relatore di accogliere come testo base il disegno di legge trasmesso modificato dal Senato.

(È approvato)

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

Passiamo, quindi, all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 31 dicembre 1970.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, accompagnato da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue, la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il termine per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'Ente autotrasporti merci (EAM), di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 413, è stabilito al 30 giugno 1971.

Qualora, decorso il termine di cui al comma precedente, la liquidazione non sia ancora completamente definita, il liquidatore sottopone il conto della sua gestione all'approvazione dei ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, accompagnato da una propria relazione e da una relazione del comitato di sorveglianza. Per le partite residue, la liquidazione viene proseguita ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La Commissione del Senato ha aggiunto il seguente articolo 3:

ART. 3.

Nel sesto comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, le parole: « riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo dovuti », sono sostituite dalle seguenti: « riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio a carattere generale nella misura di un terzo di ciascuno di essi ».

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1970.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo 4 aggiuntivo:

ART. 4.

Nell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 413, sono soppresse le parole: « , con diritto in ogni caso al solo trattamento indicato al comma precedente. », ed è aggiunto il seguente periodo:

« Al personale destinato a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è attribuito un assegno mensile pari alla differenza tra la quota, compresa nell'assegno personale, di cui al precedente comma, relativa ai premi di rendimento mediamente fruiti nel triennio 1965-1967 e l'assegno di cui all'articolo 4, primo comma, *sub* articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14. Il trattamento globale non potrà essere in ogni caso superiore a quello fruito dal personale di pari grado e qualifica appartenente alla stessa Direzione generale ».

SPAGNOLI. Parlo per dichiarazione di voto. Per le ragioni già esposte durante la discussione generale, non essendo stati i chiarimenti del Governo sufficienti a dissipare i nostri dubbi, pur riconoscendo lo spirito perequativo che anima il disegno di legge, rileviamo i difetti del provvedimento e la scarsità di elementi, nella sua presentazione, atti a permettere ai commissari di decidere con consapevolezza. Tenendo conto che ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge relativo ad un ente in via di liquidazione, manteniamo le nostre perplessità e dichiariamo la nostra astensione.

BIONDI. Parlo per dichiarazione di voto. Desidero che risulti a verbale la mia dichiarazione di voto a favore del disegno di legge, convenendo sul fine perequativo posto in evidenza dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 5, approvato come articolo 3 dalla nostra Commissione, non è stato modificato.

Come ha già fatto presente il relatore, la V Commissione ha espresso il parere favorevole, mentre la X Commissione ha lasciato scadere i termini. Pertanto il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile ».

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgere la relazione.

IANNIELLO, *Relatore*. Il disegno di legge ripropone norme di carattere eccezionale già fissate con l'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, al fine di fronteggiare la fuga di quadri tecnici, che si aggrava sempre più nell'ambito del ministero dei lavori pubblici. A fronte dei 1.148 dirigenti tecnici previsti dall'organico dell'amministrazione nel settore del genio civile, vi sono attualmente 150 unità. Anche rispetto al momento in cui fu approvata la legge n. 632 la situazione è peggiorata, poiché allora vi erano 850 unità in servizio.

È chiaro che il provvedimento è volto ad assicurare lo svolgimento di una funzione, che attiene alle più elementari esigenze funzionali dell'amministrazione del genio civile ed il mio non può non essere un parere in via di principio favorevole al provvedimento trasmessoci dal Senato che, con l'aggiunta dell'articolo 2, modifica il testo del Governo.

Il senatore Lombardi, nel presentare l'emendamento accolto dal Senato, ha cercato di evitare una situazione di pregiudizio che si sarebbe potuta determinare per i dipendenti di carriera inferiore. In base all'articolo 2 sono, infatti, collocati in soprannumero coloro che hanno superato i 65 anni di età, e questo non blocca neppure il naturale sbocco di carriera del personale ai gradi inferiori. È, comunque, prevista la possibilità di cessazione dal servizio in qualunque momento in cui questa esigenza funzionale non sussista più. Per questi motivi, esprimo parere favorevole al disegno di legge e all'emendamento aggiuntivo approvato dal Senato.

Non posso, tuttavia, tacere alcune perplessità, anche d'ordine personale. Innanzitutto,

la proroga è proposta fino al 31 dicembre 1973 e non so a che cosa sia ancorata questa data. Io speravo che alla scadenza della prima proroga la situazione fosse stata già radicalmente affrontata, ma vedo che, invece, si procede con ulteriori proroghe dopo avere sperimentato che la scadenza della prima proroga ci pone di fronte ad una situazione più drammatica di quella che ci si presentava tre anni fa. Il provvedimento non mira, quindi, ad affrontare in termini di previsione il problema del depauperamento dei quadri tecnici.

Ma, visto che l'argomento è stato già affrontato in sede di riforma burocratica e che si procederà alla devoluzione del servizio alle regioni, in quella sede si definirà il problema degli organici e la ristrutturazione dei servizi e del trattamento economico e normativo del personale.

Come relatore confermo il mio parere favorevole dovuto al fatto che dobbiamo fronteggiare una situazione di emergenza che, ove non vi si ponesse rimedio, finirebbe col compromettere non soltanto l'esigenza di efficienza quanto la stessa amministrazione del genio civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FREGONESE. Io volevo fare qualche considerazione sull'articolo 2. Si ragiona in questo modo: poiché non riusciamo a reperire tecnici ingegneri, per far fronte agli impegni, siamo costretti a mantenere in servizio gli ingegneri che dovrebbero andare in quiescenza, con qualifica non superiore ad ispettore generale. Con un emendamento approvato dal Senato si potrebbe anche stabilire di trattenere in servizio cinquanta ingegneri, che dovrebbero andare in pensione, di collocarli in soprannumero e così i cinquanta posti di ruolo, non coperti, rimangono disponibili e potrebbero essere coperti da altri. Ciò significa che l'articolo 2 è in contraddizione con lo spirito del provvedimento, perché se fosse vero che tali ingegneri vengono posti in quiescenza e si creano dei vuoti, vuol dire che non c'è alcuno avente i requisiti per coprire quei posti. Nel momento, però in cui li tratteniamo in servizio, si introduce un altro principio: quello di aumentare indirettamente gli organici, mettendo fuori ruolo i tecnici da porre in quiescenza, e promuovendo al loro posto altri. Però, ora, si pongono alcuni interrogativi: Chi promuoviamo? Promuoviamo il disegnatore dando la qualifica di ispettore generale? Si sono gli ele-

menti per riempire i vuoti o no? Ciò stante, l'articolo 2 non ha ragion d'essere e mi dispiace che si cominci anche a dare parere favorevole ad emendamenti di questo genere. Noi facciamo parte della I Commissione e non possiamo far finta di non comprendere queste cose, siamo abbastanza intelligenti e siamo anche impegnati, se vogliamo dare continuità al nostro lavoro, a seguire un determinato indirizzo, che ci ha guidato alcuni anni fa per alcuni provvedimenti, che poi disattendiamo con queste soluzioni.

Io direi di dare regolare scadenza alla legge, in modo che la delega che il Governo ha, per regolamentare il trattamento economico dei tecnici, non venga disattesa ed in questa sede venga risolto il problema. Se noi agiamo nel modo indicato dall'articolo 2, non risolveremo i problemi di fondo.

IANNIELLO, *Relatore*. Rispondendo alle domande estremamente valide espresse dall'onorevole Fregonese, vorrei sottolineare questo aspetto. Noi non siamo in presenza di un aumento degli organici, in quanto la norma ha un carattere determinato e limitato nel tempo. Il trattenimento in servizio è collegato ad esigenze funzionali dell'amministrazione, che, comunque, non potranno superare il triennio, cioè nel la peggiore delle ipotesi noi potremmo avere qualche unità in più per tre anni.

FREGONESE. Di quanti posti sarà aumentato l'organico?

IANNIELLO, *Relatore*. Non si tratta di un aumento permanente dei ruoli dell'amministrazione dello Stato, tanto più che attualmente vi è il 50-60 per cento del personale in servizio, rispetto agli organici previsti, e vi è solo qualche caso in cui l'ingegnere, con qualifica non superiore ad ispettore generale, può essere trattenuto in servizio, per evitare che in alcuni casi qualche dipendente non riesca ad ottenere la promozione. Bisogna considerare, inoltre, che questo trattenimento è dovuto ad una circostanza straordinaria.

FREGONESE. Il ragionamento è un altro: tutti vengono promossi e i posti rimangono scoperti nel grado iniziale.

IANNIELLO, *Relatore*. Ciò è naturale nella pubblica amministrazione, né può essere impedito, perché noi tratteniamo eccezionalmente del personale, che manca in altri settori.

SPAGNOLI. La nostra amministrazione è composta di generali e colonnelli.

CARUSO. Questi provvedimenti che il Governo ci presenta sono manifestazione allarmante di un settore della pubblica amministrazione, e dimostrano come il Governo abbia agito in questa branca: abbiamo avuto ventidue Ministri della riforma burocratica.

Siamo costretti a trattenere in servizio del personale che, legittimamente, dovrebbe andare a riposo all'età di 65 anni e si creano, così delle situazioni conflittuali, per cui il trattenimento in servizio di un ispettore generale impedisce ad un capo divisione di essere promosso a ispettore generale. Bisogna, perciò, creare queste norme che prevedono, in sostanza, il soprannumero.

Mi preme rilevare che, in sede di legge delega, noi abbiamo rifiutato la proposta che ci venne fatta di aumentare gli organici del Ministero dei lavori pubblici, che è uno di quelli investiti dell'ordinamento regionale.

Noi abbiamo notizie sul modo con cui tale Ministero sta predisponendo uno o più testi di decreti legislativi, che sono allarmanti sul piano della volontà di non trasferire alcunché alle regioni, mentre alle regioni vanno trasferite le materie elencate nella Costituzione.

Il disegno di legge in esame stabilisce che il termine deve essere prorogato sino al 31 dicembre 1973 e sappiamo che la legge delega prescrive che, entro il 1972, il Governo dovrà procedere alla riforma della pubblica amministrazione e a trasferire le competenze alle regioni. Vi è, altresì, un'altra delega che concerne un nuovo stato giuridico del personale tecnico dello Stato e un nuovo trattamento economico — se non erro, articolo 28 della legge n. 725 — che dà spazio e possibilità al Governo di risolvere tali problemi. È chiaro che quando si trattiene in servizio del personale, non bisogna consentire che gli altri subiscano dei danni. Perché non si è stabilito lo stesso termine di scadenza di due leggi delegate, e cioè il 30 giugno 1972? Il termine stabilito nel disegno di legge ci insospettisce e ci fa pensare che questi termini possano essere disattesi, anche, ripeto, tenendo conto delle notizie che provengono dal Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io ringrazio tutti

coloro che sono intervenuti nella discussione, ed in particolar modo il relatore per le valutazioni che ha voluto offrire alla mia personale considerazione, oltre che alla oggettiva valutazione della Commissione. Mi pare che si debba fugare subito un sospetto, e cioè che la mia amministrazione non voglia responsabilmente rispondere alle domande politiche che provengono dal paese. Le regioni le abbiamo costituite e vogliamo farle funzionare trasferendo ad esse il personale, di cui abbisognano. Questo nell'interesse dell'amministrazione centrale per poter attuare al più presto la modifica dell'attuale rapporto fra programmazione economica e pianificazione territoriale, perché finora la pianificazione è stata ritenuta strumentale rispetto alla programmazione economica. Questo sospetto non ha, quindi, fondamento. Ma se si fonda su documenti che girano, fin quando non saranno codificati, il ministero non ne è responsabile.

Per quanto riguarda il merito, questo nasce da una logica e da una filosofia che il Parlamento non approva, cioè dall'articolo 6 della legge n. 632, per cui mediante il trattamento in servizio di persone che potevano collocarsi a riposo si voleva dare pienezza alla tutela territoriale. Dopo tre anni la situazione, per motivi obiettivi, non è mutata; ci rendiamo, tuttavia, conto che, pur dovendo la situazione essere modificata, questo provvedimento rappresenta un compromesso fra l'amministrazione che rappresento e l'ufficio della riforma burocratica.

Criteri positivi di reclutamento di ingegneri, geometri e fisici oggi non vi sono perché mancano incoraggiamenti che possano monopolizzare intorno alla vita dello Stato questi tecnici, per cui dobbiamo trattenere in servizio il personale (che dovrebbe essere collocato a riposo) per ulteriori compiti perché, proprio in questo momento, stiamo introducendo significativi provvedimenti normativi a favore dei territori colpiti recentemente da calamità naturali: il Vajont, la Sicilia, Venezia, Genova. Se non dovessimo prorogare l'articolo 6 della suddetta legge, non sapremmo come tutelare determinate situazioni e come attuare i dispositivi delle leggi approvate in relazione alle calamità abbattutesi sul paese.

Vi sono situazioni gravissime, come quella del provveditorato di Cagliari con un solo giovane ispettore e quella di Bologna, che rendono necessario il ricorso al criterio del soprannumero se non si vuole adottare un criterio anelastico con pregiudizio dell'effica-

cia della legge. Se non ricorriamo al soprannumero anche gli ispettori superiori se ne andranno; perché restino dobbiamo concedere anche delle soddisfazioni in relazione alla carriera.

Anche la regionalizzazione del reclutamento è stata vanificata rispetto alle attese, perché ritenevamo che gli ingegneri, di cui è ricco il Mezzogiorno d'Italia, avrebbero trovato positiva una forma di concorso regionalizzato che avrebbe offerto loro un posto sicuro nel sud, evitando, quindi, che continuasse l'emigrazione a nord. Ma si è dovuto constatare che ancora gli ingegneri preferiscono emigrare verso le industrie private del nord, disertando il genio civile. Ad un concorso per 50 posti partecipano 13 elementi, 3 si presentano agli orali e l'unico che vince non prende servizio.

Si richiede, quindi, una terapia d'urto per questa drammatica situazione che speriamo di correggere attraverso la riforma burocratica, dando dimensione e capacità di determinazione ad una nuova tipologia di ingegneri, geometri e fisici di Stato; e questi tecnici potranno col tempo provvedere a modificare le strutture talvolta arcaiche del nostro paese.

Per tutti i motivi ora ricordati, il Governo chiede alla Commissione di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del Genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, è prorogato sino al 31 dicembre 1973.

Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del Genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

V. LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1970

Gli onorevoli Tuccari, Spagnoli, Fregonese e Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « 31 dicembre 1973 » con le parole « 30 giugno 1972 ».

IANNIELLO, *Relatore*. Io condivido l'opportunità di una scadenza che sia un metro unico per tutti, per cercare di dare una spinta maggiore rispetto alle esigenze di fondo che tendono a rimuovere le cause che bloccano la situazione; ma la fissazione di un triennio è scaturita per forza di cose dalla precedente proroga di un triennio. Non corriamo del resto alcun rischio, poiché si tratta di una facoltà dell'amministrazione di mantenere in servizio il personale, facoltà che può essere revocata anche prima dello scadere dei tre anni. Può darsi che, prima di arrivare al 30 giugno 1972, il problema sia già stato risolto.

Come relatore, quindi, non sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento, per gli stessi motivi addotti dal relatore.

Se si perpetuasse una congiuntura del genere, l'amministrazione non potrebbe più funzionare, e non possiamo permetterci il lusso di perdere tempo, dati i molteplici impegnativi provvedimenti che urgono. Se la situazione si mantenesse tale fino alla fine del biennio, non potrebbe non esserci una valutazione relativa all'indice di vischiosità.

O si cambia la situazione, o il personale difficilmente resterà in servizio: un ingegnere di 65 anni, potrebbe ritirarsi e svolgere la professione privata, e potrebbe farlo con soddisfazioni non solamente morali.

Limitare il termine al 1972 non risolve la questione, e non si viene incontro alle valutazioni degli onorevoli membri della Commissione.

CARUSO. Siamo prossimi alle ricorrenze natalizie: parliamo pure di vischio. Però, cosa c'entra la vischiosità? Il termine del 1972 ha un preciso significato, mentre quello del 1973 è la ripetizione di una precedente disposizione.

Sono intervenute due leggi: quella di delega per l'attuazione regionale, e la legge-delega per la riforma della pubblica ammi-

nistrazione; hanno fissato termini precisi. Stabilendo questi termini, facciamo opera ragionevole.

La facoltà del ministro può essere esercitata in relazione ad una legge esistente: se nel 1972 si ripeteranno le condizioni, si prorogheranno i termini.

L'onorevole sottosegretario ha fatto riferimento alla pianificazione territoriale ed urbanistica: sono tutte materie che devono essere devolute alla regione entro il 1972.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'indice di vischiosità è un riferimento parametrico-funzionale.

Se il termine spira nel 1972, dobbiamo cominciare a prepararci da domani stesso, sia per quanto riguarda il reclutamento, sia per il trasferimento alle regioni.

CARUSO. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso ed altri, di cui è stata data lettura, e sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, di cui precedentemente è stata data lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è sostituito dal seguente:

« Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento ».

Restano ferme tutte le altre modalità previste, per il trattenimento in servizio, dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci » (*Modificato dalla VII Commissione del Senato*) (1972-B).

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La proposta di legge n. 1752 è, pertanto, assorbita.

Disegno di legge: « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-

direttiva del Genio civile » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2851).

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Cossiga, Di Primio, Galloni, Ianniello, Lucifredi, Nucci, Protti, Revelli, Riccio, Senese.

Astenuti:

Caruso, Fregonese, Gullo, Malagugini, Scaini, Scotoni, Spagnoli, Tuccari.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO